



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1472

Norme per favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle professioni
sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

Indice

1. DDL S. 1472 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1472	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	9
1.3.2.1.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 244 (ant.) del 18/06/2015	10

1. DDL S. 1472 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1472
XVII Legislatura

Norme per favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

Iter

18 giugno 2015: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1472 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Annalisa Silvestro](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Nerina Dirindin](#) ([PD](#))

[Alessandra Bencini](#) ([Misto, Italia Lavori in Corso](#)) (aggiunge firma in data 11 giugno 2014)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **30 aprile 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 241 del 6 maggio 2014.

Classificazione TESEO

PERSONALE SANITARIO , LIBERI PROFESSIONISTI , COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI
, GIOVANI

Articoli

ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.1, 2, 3), ETA' DELLE PERSONE (Artt.1, 3), PART TIME (Artt.1, 3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3), PENSIONAMENTO (Artt.2, 3), INFERMIERI (Artt.1, 2, 3), PROGRAMMI E PIANI (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Nerina Dirindin](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 18 giugno 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla [12ª Commissione permanente \(Igiene e sanità\)](#) in sede referente l'11 settembre 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 310 dell'11 settembre 2014.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1472

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1472

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **SILVESTRO**, **DIRINDIN** e **BENCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2014

Norme per favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

Onorevoli Senatori. -- L'invecchiamento della popolazione lavorativa è un fenomeno ormai di tutta evidenza e in crescita esponenziale. Un fenomeno che ha però un impatto diverso a seconda delle varie tipologie di professione, ma anche delle prestazioni e funzioni che ogni professione espleta nei confronti della collettività.

Nel caso particolare degli esercenti le professioni sanitarie, è rilevante l'impatto sul buon andamento del Sistema sanitario nazionale che deriva dal numero di operatori con età superiore ai sessanta anni. È nota infatti la delicata tipologia delle funzioni e prestazioni assistenziali da loro garantite e che incide sia sulla tenuta del sistema in termini di efficienza organizzativa e sugli assistiti in termini di qualificazione del processo diagnostico, terapeutico e assistenziale.

Secondo recenti rilevazioni della Federazione nazionale dei Collegi infermieri, ad esempio, gli infermieri con età anagrafica *over* 61, risultano pari a 23.351 unità su un totale di 412.07.

Alla luce dei fatti e tenuto conto delle limitazioni del *turn over* in vigore in molte regioni, risulta necessario intervenire per un'inversione di tendenza che contribuisca a contenere il progressivo invecchiamento di tale particolare forza lavoro in un ambito dove è necessario un graduale e costante ricambio generazionale per garantire la qualità di un servizio fondamentale e delicato.

Il presente disegno di legge prende spunto da alcune forme di sperimentazione in atto o in fase di attuazione in varie regione italiane. Esso intende in particolare valorizzare la sostenibilità economica della cosiddetta «staffetta generazionale» fra operatori senza nuovi oneri per le finanze pubbliche.

Si tratta di una importante innovazione che prevede l'integrazione dei contributi per chi, vicino alla pensione, sia disposto a diminuire il proprio orario di lavoro per far spazio ad un operatore disoccupato o inoccupato. Il tutto senza che si abbiano conseguenze sull'ammontare dei contributi pensionistici di chi è vicino alla pensione.

La generalizzazione di un processo del genere avrebbe i seguenti benefici:

- a) contrasto alla disoccupazione;
- b) ingresso di forza lavoro, motivata e preparata, a tutto vantaggio degli assistiti e dell'organizzazione sanitaria;
- c) percorso di uscita «morbido» dal lavoro da parte di operatori pensionabili, garantendo loro il riconoscimento della pregressa esperienza e la valorizzazione delle competenze maturate anche attraverso lo svolgimento della funzione di mentore.

L'articolo 1 esplicita le finalità della legge. L'articolo 2 identifica e definisce gli «operatori pensionandi» e gli «operatori assumibili» a cui si applicano le previsioni della proposta. L'articolo 3 specifica condizioni e meccanismi che portano alla concessione degli incentivi. L'articolo 4 prevede

che le aziende pubbliche si impegnino, di concerto con i sindacati, in un'azione tesa a promuovere la conoscenza e dunque il ricorso a questa opportunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle professioni sanitarie nonché di sostenere l'occupazione giovanile, la presente legge prevede incentivi volti a favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di giovani professionisti sanitari disoccupati o inoccupati fino a trentacinque anni di età nonché il passaggio dal contratto di lavoro a tempo pieno a contratto di lavoro a tempo parziale degli esercenti le professioni sanitarie ai quali manchino non più di trentasei mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti «pensionandi» gli infermieri e gli esercenti le altre professioni sanitarie ai quali mancano non più di trentasei mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici.

2. Ai fini della presente legge sono definiti «assumibili» gli infermieri e gli esercenti le altre professioni sanitarie fino a trentacinque anni di età, disoccupati o inoccupati, in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della professione infermieristica e delle altre professioni sanitarie.

Art. 3.

(Incentivi)

1. Gli incentivi per favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle altre professioni sanitarie sono riconosciuti quando si verificano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Al pensionando che si rende volontariamente disponibile alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione dell'orario di lavoro del 50 per cento delle ore contrattualmente dovute, è mantenuta l'integrazione contributiva derivante da un contratto di lavoro a tempo pieno sino alla maturazione dei requisiti pensionistici.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono attribuiti con la sottoscrizione di un atto denominato «patto intergenerazionale» firmato dal pensionando, dall'assumibile, dall'azienda o dalla struttura sanitaria pubblica o privata accreditata nonché dalle rappresentanze sindacali, previa attestazione dell'INPS circa la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Con i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dell'orario di lavoro dei pensionandi della medesima azienda o struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, il datore di lavoro assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno o più assumibili in regime di lavoro a tempo parziale ovvero in regime di lavoro a tempo pieno. Alla maturazione dei requisiti pensionistici dei pensionabili, il contratto di lavoro a tempo parziale può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo pieno.

Art. 4.

(Promozione della staffetta generazionale)

1. Le aziende e le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate avviano, in collaborazione con l'INPS, una ricognizione relativa alla consistenza numerica dei pensionandi ed adottano, di concerto con le rappresentanze sindacali, piani di informazione volti a diffondere tra i potenziali destinatari, la conoscenza dell'opportunità offerta dalla presente legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1472
XVII Legislatura

Norme per favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede referente

[N. 244 \(ant.\)](#)

18 giugno 2015

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 244 (ant.) del 18/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2015
244ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1472\)](#) Annalisa SILVESTRO ed altri. - Norme per favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251
(Esame e rinvio)

La relatrice [DIRINDIN](#) (PD) illustra i contenuti e le finalità del disegno di legge in titolo, sottolineando che esso ha avuto origine da alcune riflessioni scaturite dall'esame della legge di stabilità per il 2014.

Il testo propone incentivi intesi a favorire l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di giovani professionisti sanitari nonché il passaggio dal contratto di lavoro a tempo pieno al contratto di lavoro a tempo parziale degli esercenti le professioni sanitarie ai quali manchino non più di trentasei mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici.

In particolare, il disegno di legge prevede che per gli infermieri e gli esercenti le altre professioni sanitarie ai quali manchino non più di trentasei mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici e che si rendano disponibili alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (con una riduzione dell'orario di lavoro pari al 50 per cento delle ore contrattualmente dovute) sia riconosciuta (sino alla maturazione dei requisiti pensionistici) anche la quota ulteriore di contribuzione che deriverebbe da un contratto di lavoro a tempo pieno. Tale riconoscimento è subordinato alla sottoscrizione di un atto denominato «patto intergenerazionale», firmato dal pensionando, dall'assumibile, dall'azienda o struttura sanitaria (pubblica o privata accreditata), nonché dalle rappresentanze sindacali. Con i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni di orario in oggetto, il medesimo datore di lavoro assume, con contratto a tempo indeterminato, infermieri o esercenti altre

professioni sanitarie di età non superiore a 35 anni e disoccupati o inoccupati. Tali nuovi contratti possono essere sia a tempo pieno sia a tempo parziale.

Il disegno di legge prevede altresì che le aziende e strutture sanitarie (pubbliche o private accreditate) avviino, in collaborazione con l'INPS, una ricognizione relativa alla consistenza numerica degli infermieri e degli esercenti le altre professioni sanitarie ai quali manchino non più di trentasei mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici e adottino, di concerto con le rappresentanze sindacali, piani di informazione volti a diffondere tra i potenziali destinatari la conoscenza degli incentivi in questione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **BIANCO (PD)** riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il testo reca "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale", ed è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

Nel suo complesso, la delega posta dal disegno di legge concerne la revisione della disciplina del Terzo settore e dei relativi enti, con particolare riguardo anche alla revisione delle norme del codice civile in materia di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; della disciplina dell'impresa sociale e di quella del Servizio civile nazionale. Il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi.

I principi e criteri direttivi generaliper l'esercizio della delega in oggetto sono posti dall'articolo 2.

Essi prevedono: di riconoscere e garantire il libero esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali, strumento per l'attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, di cui agli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione; di riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata senza fini di lucro, diretta a realizzare "prioritariamente" la produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale o interesse generale (e questo anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali); di assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia autonomia statutaria, per consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti; di semplificare la normativa vigente.

L'articolo 3 detta principi e criteri direttivi specifici per la suddetta revisione della disciplina del codice civile in materia di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro. Tali principi e criteri direttivi prevedono: la semplificazione e la revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; la previsione di obblighi di trasparenza e informazione anche con forme di pubblicità dei bilanci; la disciplina del regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche; la garanzia del rispetto dei diritti degli associati; la previsione dell'applicazione alle

associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa delle norme di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile (in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici), in quanto compatibili.

L'articolo 4 reca principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina del Terzo settore, del quale la definizione è fornita dal comma 1 dell'articolo 1: si intende per tale "il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità"; si esclude espressamente, dalla definizione di Terzo settore: le formazioni e le associazioni politiche; i sindacati; le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

In materia di Terzo settore, la disciplina di delega prevede la redazione di un apposito codice, che raccolga e coordini le disposizioni vigenti e indichi espressamente le norme abrogate a seguito della sua entrata in vigore.

I principi e criteri direttivi specifici di cui al suddetto articolo 4 prevedono, tra l'altro: la determinazione delle disposizioni generali e comuni applicabili al Terzo settore; l'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale caratterizzanti gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisca requisito per accedere alle agevolazioni; la definizione di modalità organizzative e amministrative degli enti, tali da risultare ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione di associati e lavoratori, trasparenza, economicità gestionale; il divieto di qualsiasi distribuzione di utili o avanzi di gestione; la definizione di criteri onde determinare una stretta strumentalità dell'eventuale attività di impresa (da sottoporre a regime di contabilità separata) svolta dall'ente di Terzo settore, rispetto all'attività istituzionale; la disciplina di obblighi e sanzioni, circa il controllo interno, la rendicontazione, la trasparenza e l'informazione; l'individuazione di modalità e criteri di verifica dell'attività svolta; la determinazione di limiti, nonché di obblighi di pubblicità e trasparenza, circa gli emolumenti o qualsiasi corresponsione effettuata dall'ente; la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti, e degli atti gestionali rilevanti, attraverso la messa a punto di un registro unico del Terzo settore (da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), l'iscrizione al quale sia obbligatoria per tutti gli enti che si avvalgano "prevalentemente o stabilmente" di fondi pubblici, privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, europei; la valorizzazione del coinvolgimento degli enti nella fase programmatoria territoriale dei servizi socio-assistenziali e di tutela dei beni culturali, con affidamento (ai medesimi enti) di servizi di interesse generale e successiva valutazione dei risultati conseguiti; lo stimolo ad aggregazioni di enti con finalità statutarie affini; l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio, in raccordo con i Ministeri competenti, del coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di "indirizzo" delle attività degli enti di Terzo settore.

Nell'ambito della revisione della disciplina del Terzo settore, l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi specifici per le attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. Essi prevedono: l'armonizzazione delle discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale; la promozione della cultura del volontariato tra i giovani; la valorizzazione delle esperienze di volontariato ed il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite; il riconoscimento e la valorizzazione delle reti associative di secondo livello; la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato; la revisione e la razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale e la previsione di requisiti uniformi per tali Osservatori, per quelli regionali e per i registri; la disciplina della volontaria rinuncia al proprio *status* da parte delle società di mutuo soccorso esistenti (con permanenza della natura di associazioni senza fine di lucro).

L'articolo 6 reca principi e criteri direttivi specifici per la delega per la revisione della disciplina dell'impresa sociale.

Essi prevedono: la qualificazione giuridica dell'impresa sociale; l'ampliamento dei settori di attività di

utilità sociale (sono in tal modo inclusi, rispetto alla normativa vigente, i seguenti settori: commercio equo e solidale; servizi per il lavoro volti all'inserimento dei lavoratori svantaggiati; alloggio sociale; erogazione del microcredito da parte di soggetti abilitati); l'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali; l'adozione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica dell'impresa; la determinazione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti circa la remunerazione delle cariche sociali e dei titolari degli organismi dirigenti; la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati, tenendo conto delle "nuove forme di esclusione sociale"; la possibilità di assunzione di alcune cariche sociali da parte di imprese private o di amministrazioni pubbliche; il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; la nomina di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza.

L'articolo 7 imputa le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sul Terzo settore, incluse le imprese sociali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (salvo il coordinamento del Presidente del Consiglio, e con il coinvolgimento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e dell'Osservatorio nazionale per l'associazionismo di promozione sociale e con la trasmissione alle Camere, ai sensi del successivo articolo 11, di una relazione annua).

L'articolo 8 reca principi e criteri direttivi specifici per la delega per la revisione della disciplina del Servizio civile nazionale.

Essi prevedono, tra l'altro: l'istituzione del servizio civile universale, inteso alla difesa dei valori fondativi della patria, attraverso la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale; la programmazione ("di norma") triennale degli accessi, i quali sono da effettuarsi mediante bando pubblico; l'ammissione di giovani la cui età sia compresa tra i 18 ed i 28 anni; la definizione dello *status* giuridico, con il riconoscimento di uno specifico rapporto di servizio civile con lo Stato, esente da ogni imposizione tributaria e non assimilabile ad un rapporto di lavoro; il coinvolgimento degli enti territoriali; la semplificazione e trasparenza nella selezione dei giovani, nell'accreditamento degli enti di servizio civile e nella gestione e nella valutazione dell'attività svolta da tali enti; la determinazione "di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti"; la "possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea"; il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite durante il servizio civile, "in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo".

L'articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi di delega relativi: alle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore; al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.

Tali principi e criteri direttivi prevedono, tra l'altro: l'introduzione di una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali (connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente) e l'introduzione di un regime tributario di vantaggio; la razionalizzazione e semplificazione delle agevolazioni fiscali (deducibilità e detraibilità) per le erogazioni liberali; il "completamento" della riforma dell'istituto del "cinque per mille"; la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati; l'istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali; l'introduzione di "meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale"; l'assegnazione in favore degli enti del Terzo settore di immobili pubblici inutilizzati nonché dei beni (mobili e immobili) confiscati alla criminalità organizzata; la determinazione di agevolazioni per il trasferimento di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore; la revisione della disciplina delle ONLUS, "in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività

connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative".

I commi da 1 a 3 dell'articolo 10 definiscono i limiti di spesa per l'esercizio delle deleghe e la relativa copertura finanziaria. Il comma 4 dello stesso articolo specifica che le discipline di delega ed i decreti legislativi in oggetto si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi ieri, dedicata allo svolgimento di audizioni informali sul disegno di legge n. 1611 (disciplina delle attività funerarie), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Federazione nazionale imprese onoranze funebri (FENIOF) e della Associazione nazionale esercenti impianti lampade votive elettriche (ANEILVE).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

